



RIPORTIAMO QUI SOTTO L'INFORMAZIONE PERVENUTA DALLA SEDE CENTRALE DEL CLUB ALPINO ITALIANO E CHE ADOTTEREMO

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 MARZO 2020 E COPERTURE ASSICURATIVE CAI

In un contesto di generale e spontanea adesione all'atteggiamento prudenziale suggerito, sono pervenute alcune sollecitazioni per una più puntuale interpretazione da parte della Sede centrale di alcune disposizioni, quindi ritenuto prioritario considerare la finalità di contrasto e contenimento del diffondersi del Coronavirus rispetto all'effettuazione di attività già programmate ma che, per come abitualmente si svolgono, avrebbero comportato la copresenza di molte persone e l'impossibilità di garantire la distanza di almeno un metro tra i partecipanti, si è ritenuto opportuno precisare che:

- 1) La finalità dei provvedimenti è indicata ne "il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19". A tal fine vengono applicate diverse misure tra cui, per quanto ci riguarda;
- 2) - all'art. 1, lettera b): la sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento in spazi ampi o, anche in spazi ristretti, di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 3) - all'art. 1, lettera c), le attività motorie in genere, svolte all'aperto, sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della già richiamata distanza di sicurezza di almeno un metro; **le attività motorie all'interno di palestre che il decreto ammette a condizione del rispetto della distanza di sicurezza, presentano tuttavia alcune problematiche per quanto riguarda le palestre di arrampicata, poiché oltre al rispetto della distanza di un metro potrebbero presentare criticità legate alla superficie di progressione; si consiglia, pertanto, di ridurre il più possibile le attività nelle palestre di arrampicata;**
- 4) all'art. 2, lettera e), si raccomanda alle Associazioni di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, che promuovano e favoriscano le attività all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone. A tale riguardo va osservato che le usuali modalità con cui si svolgono i corsi o le escursioni collettive, non sono tali da assicurare le norme di distanza di sicurezza sia nell'uso dei mezzi di trasporto, collettivi o privati ma in gruppo, sia nel corso della attività stessa. Quanto sopra descritto è dettato "sull'intero territorio nazionale" e, quindi, senza distinzione tra regione e regione.
- 5) Per quanto attiene, infine, il tesseramento e la connessa apertura delle Sezioni si ritiene che, osservando modalità di accesso che garantiscano distanze ed evitino gli affollamenti, si tratti di attività consentita. In ogni caso continuiamo a ritenere che l'invito rivolto a tutti noi da parte del Presidente Mattarella, ad agire con senso di responsabilità, senza imprudenze, ancorchè senza allarmismi, debba essere accolto come criterio prioritario di azione.